

Costituzione della Repubblica art. 3

Costituzione della Repubblica art. 24

Costituzione della Repubblica art. 76

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 141 D.LG.

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 141 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 – codice delle assicurazioni private – per contrasto con gli art. 3, 24 e 76 cost., nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilità in capo alla sola assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente dell'altra auto.

Giudice di pace Arezzo, 05 gennaio 2008, n. 1

D'A. c. Soc. Fondiaria Sai assicur. e altro

Diritto & Giustizia 2008,

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 141 D.LG.

assicurazione (contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Circolazione stradale - In genere.

Anche nel vigore della nuova disciplina, il trasportato al pari di qualsiasi altro danneggiato, può comunque agire a titolo risarcitorio nei confronti del «responsabile del sinistro» diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi codicistici e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 c.d.a.

Tribunale Torino, sez. IV, 11 ottobre 2007

C.M. c. Soc. Genertel

Giur. merito 2008, 4 1035

CONDOTTA DI GUIDA – RESPONSABILITA'

Cass., 26-01-1990, n. 480.

In tema di circolazione stradale, **il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida**, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni

esistenti nell'incrocio (nell'affermare il suddetto principio la suprema corte ha ritenuto ad esso conforme la decisione del merito che, aveva affermato il concorso di colpa di un conducente di un'auto della polizia di stato, il quale all'accendersi della luce verde del semaforo, aveva attraversato l'incrocio a forte velocità, nonostante che l'incrocio - nel senso contrastante - fosse stato appena attraversato, con luce verde-gialla, da un'auto che precedeva di poco una motocicletta, con la quale l'auto della polizia era poi venuta a collisione).

Nel Repertorio: 1990, Circolazione stradale [1280], n. 69

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2043

c.c., art. 2054

Cass., sez. IV, 23-11-1992.

L'art. 104 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 fa **obbligo ai conducenti che intendano svoltare a destra di tenersi il più possibile, ma non in modo rigoroso, sul margine destro della carreggiata**; agli stessi è consentito un lieve spostamento a sinistra, previa tempestiva segnalazione e adozione delle opportune cautele; essi, quando non esiste o non hanno avuto la possibilità di percepire un concreto pericolo, non hanno alcun obbligo di controllare continuamente il sopraggiungere di veicoli da tergo e lungo la fiancata di destra in quanto possono fare affidamento sul divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, sull'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza e su quello di uniformarsi ai segnali di arresto e di direzione azionati dagli stessi conducenti; d'altra parte, una volta preventivamente accertata la possibilità della manovra, devono verificare la provenienza dei veicoli dalla strada di immissione e non possono non tenere conto di quelli in fase di sorpasso sulla sinistra e di tutti gli altri utenti della strada, in particolare dei pedoni.

Arch. circolaz., 1993, 619

Nel Repertorio: 1993, Circolazione stradale [1280], n. 121

RIF: ART. 143 CODICE DELLA STRADA

Cass., sez. III, 06-06-2006, n. 13268.

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il **caso fortuito**, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile; la prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l'impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente - sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico - che l'impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo).

Nel Repertorio: 2006, Circolazione stradale [1280], n. 402

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2054